



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

## **Tributi – Legge Delega per la riforma fiscale**

In attuazione della delega per la riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111) entrata in vigore il 29 agosto 2023 il Governo ha approvato i primi sette decreti legislativi dei quali cinque sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale.

Nel dettaglio, sono già stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i seguenti provvedimenti in materia di:

- **Fiscalità internazionale** - Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante: *Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale* su G.U. n. 301 del 28 dicembre 2023
- **Riforma (primo modulo) delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi** - Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante: *Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi* su G.U. n. 303 del 30 dicembre 2023.
- **Statuto dei diritti del contribuente** - Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante: *Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente* su G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024.
- **Contenzioso tributario** - Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 220, recante: *Disposizioni in materia di contenzioso tributario* su G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024.
- **Adempimento collaborativo** - Decreto Legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, recante: *Disposizioni in materia di adempimento collaborativo* su G.U. n. 2 del 3 gennaio 2024.

Mentre risultano approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri ed in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i decreti legislativi relativi alla razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e al concordato preventivo biennale.

Di seguito le principali novità:

### **Fiscalità internazionale (D. Lgs. n. 209 del 27.12.2023)**

Il testo del decreto legislativo è articolato in quattro Titoli:

- il primo contiene disposizioni in tema di residenza delle persone fisiche, delle società ed enti, aiuti di Stato, impatriati e reshoring di società (abbattimento di imposte per imprese che rientrano in Italia);
- il secondo recepisce nell'ordinamento italiano la direttiva 2022/2523/UE sulla tassazione minima globale (Global minimum tax) dei gruppi multinazionali;
- il terzo riguarda il regime sanzionatorio dei disallineamenti da ibridi (trattamento fiscale asimmetrico da parte di due o più sistemi fiscali in relazione a entità, stabili organizzazioni,



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

negozi giuridici, componenti di reddito, idonei a generare effetti fiscali (disallineamenti) incoerenti (ibridi) a livello internazionale;

- il quarto detta disposizioni di carattere finanziario.

Tra le novità si segnala la modifica dell'art. 2, c.2 TUIR, in materia di residenza fiscale delle persone fisiche e giuridiche, che viene sostituito dal seguente: *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti.*

*Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente”.*

Viene altresì modificato l'art. 73 c.3 TUIR sulla residenza fiscale di persone giuridiche ed enti prevedendo che: *“Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo di imposta hanno nel territorio dello Stato la sede legale o la sede di direzione effettiva o la gestione ordinaria in via principale. Per sede di direzione effettiva si intende la continua e coordinata assunzione delle decisioni strategiche riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. Per gestione ordinaria si intende il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l'ente nel suo complesso. (...)”*

### **Primo modulo della riforma Irpef (D. Lgs. n. 216 del 30.12.2023)**

Il decreto legislativo prevede che dall'1 gennaio 2024 e solo per tale annualità, le imposte sul reddito delle persone fisiche passeranno dalle attuali quattro aliquote a tre, con quella del 23% che coprirà lo scaglione di reddito tra 15mila e 28mila euro, quella del 35% per lo scaglione di reddito oltre 28mila euro e fino a 50mila euro e quella del 43% per lo scaglione di reddito oltre 50mila euro.

Per il 2024, le detrazioni per i lavoratori dipendenti passano da 1.880 euro a 1.955 euro, come per i titolari di reddito di pensione. Con la modifica, si amplia fino a 8.500 euro la soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene parificata a quella già vigente per i pensionati.

Inoltre, si introducono norme volte a garantire la coerenza della disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni.

Si prevede, per il periodo d'imposta 2024, una riduzione di 260 euro della detrazione complessivamente spettante in relazione a particolari spese sostenute dai contribuenti con reddito complessivo superiore a 50mila euro. Sono fatte salve le detrazioni spettanti per spese sanitarie.



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (anno 2024 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare), si introducono incentivi per le nuove assunzioni. Le agevolazioni sono realizzate attraverso una maggiorazione del costo del lavoro dei nuovi assunti ai fini della determinazione del reddito di un importo pari al 20 per cento e spettano: ai titolari di reddito d'impresa, alle imprese individuali, comprese le imprese familiari e le aziende coniugali, alle società di persone e agli esercenti arti e professioni. L'agevolazione spetta ai soggetti che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta 2023 per almeno 365 giorni e presuppone che l'impresa si trovi in condizioni di normale operatività. Sono escluse dall'ambito soggettivo le imprese in liquidazione ordinaria, liquidazione giudiziale (fallimento) o che abbiano fatto ricorso ad altri istituti di risoluzione della crisi di impresa di natura liquidatoria. Per accedere all'agevolazione, l'incremento occupazione rileva solo a condizione che il numero dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato nel 2024 sia superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupato nell'esercizio 2023. Inoltre, per incentivare l'assunzione di particolari categorie di soggetti, il costo riferibile a ciascun nuovo assunto è moltiplicato ulteriormente per un coefficiente di maggiorazione del 10% nei casi in cui questo rientri in una delle seguenti categorie di lavoratori:

- i lavoratori svantaggiati o con disabilità;
- le donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea;
- le donne vittime di violenza;
- i giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile;
- i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale;
- i soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza.

Con apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto qui in commento, saranno stabilite le disposizioni attuative della agevolazione.

**Modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente (D. Lgs. n. 219 del 30.12.2023)**

Il decreto legislativo introduce nello Statuto del contribuente il principio del diritto al contraddittorio e per gli atti di accertamento adottati all'esito del contraddittorio con il contribuente, si prevede l'obbligo di una motivazione rafforzata rispetto alle deduzioni non accolte.



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

Si prevede altresì la tutela dell'affidamento e della buona fede del contribuente.

Viene introdotta la disciplina in tema di nullità, estendendo la stessa anche ai casi di difetto assoluto di attribuzione e di violazione e/o elusione del giudicato.

Si amplia la casistica delle ipotesi di autotutela obbligatoria ad altre fattispecie, quali la mancata considerazione di pagamenti d'imposta regolarmente eseguiti, la mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza e l'errore sul presupposto dell'imposta e si innalza a un anno il limite temporale per procedere all'autotutela dopo la definitività dell'atto.

Si riqualificano come annullabili gli atti dell'Amministrazione finanziaria adottati in difformità dal contenuto della risposta, espressa o tacita, precedentemente resa a un'istanza di interpello.

Viene istituito il Garante nazionale del contribuente, organo monocratico con sede a Roma che opera in piena autonomia ed è scelto e nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze per la durata di quattro anni.

**Contenzioso tributario (D. Lgs. n.220 del 30.12.2023)**

Il decreto legislativo in tema di spese di giudizio prevede la compensazione delle stesse, oltre che in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, anche nel caso in cui la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

Inoltre, nelle controversie in cui il contribuente è costituito in giudizio personalmente, si ammette la possibilità di utilizzare anche la modalità di notifica e di deposito cartaceo degli atti.

Si include il rifiuto espresso dell'istanza di autotutela tra gli atti impugnabili.

Si prevede che, alla parte che lo abbia richiesto, sia garantito il diritto di discutere da remoto anche in caso di discussione in presenza e si chiarisce che, nel caso in cui una parte chieda di discutere in presenza, il giudice e il personale amministrativo partecipano sempre in presenza.

Si definiscono con maggior chiarezza le modalità della redazione della sentenza.

**Adempimento collaborativo (D. Lgs. n.221 del 30.12.2023 )**

Il decreto legislativo introduce misure volte a potenziare il regime dell'adempimento collaborativo attraverso:

- una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali;
- la certificazione (tax control framework - TCF), da parte di professionisti qualificati, dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale in ordine alla loro conformità ai principi contabili;



**A.B.S.E.A.**  
ASSOCIAZIONE BOLOGNESE  
SPEDIZIONIERI E AUTOTRASPORTATORI

- l’emanazione di un codice di condotta finalizzato a indicare e definire gli impegni che reciprocamente assumono l’Amministrazione finanziaria e i contribuenti;
- procedure semplificate di regolarizzazione della posizione del contribuente che aderisca a indicazioni dell’AdE di effettuare ravvedimenti operosi;
- nuove forme di contraddittorio tra contribuente e l’Agenzia delle entrate;
- la non applicazione delle sanzioni amministrative in presenza della tempestiva ed esauriente comunicazione all’AdE, mediante l’interpello dei rischi fiscali;
- la riduzione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
- l’introduzione di soglie dimensionali per l’accesso al regime dell’adempimento collaborativo, progressivamente decrescenti. Dal 2028 è applicabile a contribuenti con un volume di affari o di ricavi non inferiore a 100 milioni di euro.

**Rif. 7 – 2024**

